

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
Í KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 63/06

18 luglio 2006

Sentenza della Corte nella causa C-406/04

Gérald De Cuyper / Office national de l'emploi

**LA LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE E DI SOGGIORNO NON OSTA
ALL'IMPOSIZIONE DELLA CONDIZIONE DELLA RESIDENZA PER IL
MANTENIMENTO DEL DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE**

Tale condizione risponde all'esigenza di controllare la situazione dei disoccupati.

Il sig. De Cuyper, cittadino belga, svolgeva un'attività lavorativa subordinata in Belgio ed è stato ammesso a fruire dell'indennità di disoccupazione nel 1997. Nel 1998 egli ha ottenuto la dispensa dall'obbligo di sottoporsi al controllo imposto ai disoccupati. Nel 1999 egli ha presentato una dichiarazione in cui affermava di abitare effettivamente in Belgio. Nel 2000 i servizi dell'Office national de l'emploi (Ufficio nazionale dell'impiego - ONEM) hanno proceduto ad un controllo per verificare l'esattezza di tale dichiarazione. In tale occasione, il sig. De Cuyper ha riconosciuto di non abitare effettivamente in Belgio dal gennaio 1999 e di risiedere in Francia. In base a tale controllo, egli è stato escluso dal godimento dell'indennità di disoccupazione in quanto non soddisfaceva più il requisito della residenza effettiva previsto dal diritto belga. L'ONEM ha richiesto inoltre la restituzione delle indennità versate dal gennaio 1999, pari a 12 452,78 euro.

Il sig. De Cuyper ha impugnato la decisione dell'ONEM dinanzi al Tribunal du travail de Bruxelles, il quale ha adito la Corte di giustizia delle Comunità europee sottoponendole una questione pregiudiziale al riguardo.

Per quanto riguarda la natura dell'indennità di disoccupazione, la Corte dichiara che essa costituisce una prestazione previdenziale cui si applica il regolamento n. 1408/71¹ anche quando, in seguito ad un provvedimento nazionale, chi ne fruisce è dispensato

¹ Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato del regolamento (CE) del Consiglio 29 giugno 1998, n. 1606 (GU L 209, pag. 1).

dall'obbligo di iscriversi come richiedente lavoro e, di conseguenza, dall'obbligo di essere disponibile sul mercato del lavoro. A tale proposito la Corte sottolinea che l'ottenimento di una dispensa non implica che il disoccupato sia esonerato dall'obbligo di restare a disposizione dell'ufficio del lavoro dato che, anche se è dispensato dall'obbligo di iscriversi e di accettare qualsiasi lavoro adeguato, deve comunque restare a disposizione di tale ufficio per il controllo della sua situazione professionale e familiare.

Per quanto concerne poi la questione se uno Stato membro, in base al diritto comunitario, possa subordinare il godimento di tale indennità alla condizione della residenza nel suo territorio, la Corte rileva che anche se il trattato CE stabilisce che ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, tale diritto di soggiornare non è incondizionato. Esso è riconosciuto solo fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso.

A tale riguardo, il regolamento n. 1408/71 prevede solo due situazioni in cui lo Stato membro competente è tenuto a consentire a chi percepisce un'indennità di disoccupazione di risiedere nel territorio di un altro Stato membro mantenendo il diritto a tale prestazione: il caso del disoccupato che si reca in un altro Stato membro «per cercarvi una occupazione», o il caso del disoccupato che durante la sua ultima occupazione risiedeva nel territorio di un altro Stato membro. Risulta chiaramente dal fascicolo che il caso del sig. De Cuyper non corrisponde ad alcuna di queste situazioni.

La Corte riconosce che una normativa nazionale che penalizza taluni cittadini per il solo fatto che hanno esercitato la loro libertà di circolare e soggiornare in un altro Stato membro rappresenta una restrizione delle libertà riconosciute a tutti i cittadini dell'Unione. Tuttavia, in questo caso, l'imposizione di una condizione di residenza risponde all'esigenza di controllare la situazione professionale e familiare dei disoccupati. Tale condizione, infatti, consente ai servizi ispettivi dell'ufficio del lavoro di verificare se la situazione del beneficiario dell'indennità di disoccupazione non ha subito modifiche idonee ad incidere sulla prestazione concessa. Pertanto, tale giustificazione è fondata su considerazioni oggettive di interesse generale indipendenti dalla cittadinanza delle persone coinvolte. Il controllo da svolgersi sulle indennità di disoccupazione presenta inoltre una peculiarità che giustifica l'imposizione di meccanismi più restrittivi rispetto a quelli imposti per il controllo di altre prestazioni.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili:FR, EL, EN, DE, NL, PL, SL, ES, IT, HU, CS, SK

*Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte
<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-406/04>*

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Raffaella Cetrulo
tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674*

*Talune immagini della lettura della sentenza sono disponibili su EbS «Europe by
Satellite», servizio reso dalla Commissione europea, Direzione generale Stampa e
Comunicazione.*

*L-2920 Lussemburgo, tel. (00352) 4301 35177, fax (00352) 4301 35249
o B-1049 Bruxelles, tel. (0032) 2 2964106, fax (0032) 2 296595*